

Direzione Personale e Organizzazione

il Direttore

Direttori Centrali - TUTTI
Dirigenti - TUTTI

Responsabili Personale e
Organizzazione Territoriali
TUTTI

LORO SEDI

Oggetto: Chiarimenti sull'applicazione, da parte di RFI, di alcune regole di
utilizzo del personale.

Allegati: 1

Al fine di garantire la corretta applicazione delle normative contrattuali in vigore ed uniformare, quindi, i comportamenti gestionali, riteniamo necessario fornire le precisazioni relative ai seguenti istituti contrattuali:

- Reperibilità;
- Cantieri notturni;
- Ferie;
- Rilevazione automatica della presenza,

come riportate nella tabella allegata.

Pertanto, a decorrere dalla data della presente, non saranno più tollerate eventuali modalità applicative di tali istituti non coerenti con le precisazioni ivi riportate.

Le SS.VV. sono invitate a diffondere la presente in tutte le strutture dipendenti interessate ed a porre in essere tutte le azioni necessarie a garantirne la corretta applicazione.

Distinti saluti

Stefano Savino



ISTITUTO	FATTISPECIE	MODALITA' DI GESTIONE DELLA FATTISPECIE
1)	<p>Intervento di durata superiore a 3h e 48' effettuato dopo le ore 24.00 (per es. dalle 00.40 alle 06.50);</p> <p>il lavoratore non dovrà presentarsi il giorno successivo, per recuperare la prestazione resa in reperibilità, e verrà considerato in servizio per tutta la prestazione ordinaria.</p>	<p>per gestire correttamente tale fattispecie è stato adeguato il sistema RUN 'IM, attraverso l'introduzione del nuovo codice "7822 - Recupero Fisiologico"</p>
2)	<p>Riconoscimento del pasto aziendale</p> <p>Intervento di durata inferiore a 3h e 48', effettuato dopo la fruizione di 8h di riposo (per es.: termine prestazione ordinaria 16.36; chiamata 00.40; termine intervento ore 03.40);</p> <p>il giorno successivo il lavoratore si presenta alle 08.00 e completa la propria prestazione ordinaria giornaliera (per 4h e 36').</p> <p>In tali casi il sistema non riconosceva il pasto aziendale, poiché calcolava automaticamente una prestazione resa inferiore alle 6h.</p>	<p>In tali casi, ancorché la prestazione ordinaria resa nel giorno successivo sia inferiore alle 6h, al lavoratore va comunque riconosciuta come condizione di miglior favore la fruizione del pasto in quanto tale prestazione va considerata ad integrazione di quella precedente resa in reperibilità (4h 36' + 3h = 7h 36').</p> <p>A tal fine è previsto il necessario adeguamento del sistema.</p>
3)	<p>Richiesta dell'azienda di "Prolungamento della prestazione ordinaria" per intervenire su guasto, poco prima del termine della propria prestazione ordinaria (per es.: chiamata alle 16.30, con termine della prestazione ordinaria fissato alle 16.36).</p>	<p>1) In questo caso non può parlarsi di intervento in reperibilità, poiché il lavoratore non riceve la chiamata dell'azienda al di fuori dell'orario normale di lavoro e la fattispecie rientra a pieno titolo tra le prestazioni rese in regime di "lavoro straordinario" (art. 29 CCNI. Mobilità/Area AI). Pertanto, al lavoratore, per il prolungamento di orario spetta soltanto il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario in ragione delle ore di lavoro effettivamente rese oltre il termine della prestazione ordinaria.</p> <p>Eventuali comportamenti che tendano ad eludere la chiamata dell'azienda per completare la prestazione ordinaria e a far rientrare il lavoratore, quindi, con la chiamata, nel regime di reperibilità, saranno considerati in contrasto con gli obblighi contrattuali e perseguiti secondo le norme di legge e di contratto.</p> <p>2) Nel caso in cui il lavoratore cui viene richiesto il prolungamento di orario sia inserito in turno di reperibilità e, dopo il termine della prestazione "prolungata", venga chiamato ad effettuare un intervento in reperibilità, al medesimo potrà essere richiesta una prestazione in reperibilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fino ad un massimo di 4h (comprensive del "prolungamento di orario" richiesto in precedenza), se il riposo fruito dal termine della "prestazione prolungata" è inferiore a 8h; - fino ad un massimo di 8h (comprensive del "prolungamento di orario" richiesto in precedenza), se il riposo fruito dal termine della "prestazione prolungata" è pari o superiore a 8h. <p>In tali casi al lavoratore spettano l'indennità di chiamata ed il compenso per lavoro straordinario per la prestazione resa in reperibilità.</p>
4)	<p>Corresponsione dell'indennità di chiamata</p>	<p>Va corrisposta anche nel caso in cui il lavoratore, dopo aver reso la propria prestazione ordinaria (per es. con termine alle 16.36), riceva la chiamata in reperibilità ancor prima di aver raggiunto il proprio domicilio (per es. alle 16.45).</p>
5)	<p>Impegno individuale in turno di reperibilità (art. 79, p. 2, co 5, CCNI.)</p>	<p>Un'articolazione dei turni che preveda un impegno individuale in turno di reperibilità superiore a 7 gg. ogni 4 settimane, fino ad un massimo di 10 gg., può essere definita tra le parti a fronte di specifiche esigenze organizzative e produttive e secondo le procedure contrattualmente stabilite per la "fase della contrattazione" (cfr. art. 2, p. 4, CA FS)</p>
6)	<p>Recupero delle prestazioni rese in reperibilità</p>	<p>Al sensi dell'art. 79, p. 5.3 del CCNI. Mobilità/Area AI, le prestazioni rese in reperibilità vengono retribuite con le maggiorazioni orarie previste per il lavoro straordinario. In alternativa, i lavoratori interessati hanno la facoltà di richiedere per iscritto corrispondenti periodi di recupero, entro il mese successivo a quello in cui sono stati effettuati gli interventi.</p>
7)	<p>Uso dell'automezzo privato.</p>	<p>L'art. 79, p. 7 del CCNI. Mobilità/Area AI prevede la possibilità che l'Azienda autorizzi il dipendente all'uso dell'automezzo privato per raggiungere il punto di raccolta o il luogo dell'intervento.</p> <p>In tali casi, l'automezzo privato utilizzato è coperto da apposita polizza Kasko stipulata dall'Azienda, la quale provvede a garantire anche le eventuali franchigie. Inoltre, qualora il danno subito ecceda in concreto il massimale previsto dalla copertura assicurativa, l'azienda assumerà a proprio carico la differenza.</p>

ISTITUTO	FATTISPECIE	MODALITA' DI GESTIONE DELLA FATTISPECIE
<p>Cantieri Notturni</p>	<p>1) Indennità per cantieri notturni Il lavoratore con orario di lavoro giornaliero articolato in turni avvicendati nelle 24h (turni in 3) che svolge attività in cantieri notturni.</p> <p>2) Indennità per cantieri notturni Il lavoratore con orario di lavoro giornaliero articolato su prestazione unica giornaliera al quale, in occasione dell'attivazione dei c.d. "piani neve", viene varata l'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero con passaggio ai turni avvicendati nelle 24h (turni in 3). Per lo svolgimento del turno di notte, spetta l'indennità per attività svolta in cantieri notturni ex art. 33 Contratto Aziendale?</p>	<p>L'indennità per attività svolta in cantieri notturni ex art. 33 CA spetta esclusivamente nel caso in cui il lavoratore interessato non debba svolgere, per quella giornata, una prestazione notturna prevista dal proprio turno di lavoro. Pertanto, al lavoratore con prestazione notturna prevista dal proprio turno di lavoro sarà corrisposta l'indennità di turno ex art. 81 CCNI. Mobilità/Area AF anche nel caso in cui sia chiamato a svolgere, per quella prestazione, attività in cantieri notturni.</p> <p>Nel caso di "piani neve", quindi in presenza di specifiche ed eccezionali esigenze aziendali, il passaggio dalla prestazione unica giornaliera ai turni avvicendati nelle 24h configura una modifica temporanea dell'articolazione dell'orario di lavoro giornaliero; in tali casi eccezionali, qualora nello svolgimento del turno di notte si sia chiamati a svolgere attività in cantieri notturni al lavoratore verrà riconosciuta la relativa specifica indennità (ex art. 33 C.A. FS).</p>
<p>Ferie</p>	<p>Fruizione della giornata di ferie - Lavoratore con orario di lavoro giornaliero articolato in turni avvicendati nelle 24h (turni in 3) che in una certa giornata debba svolgere, da turno, sia la prestazione "Mattina" che quella "Notte", - lavoratore della Manutenzione Infrastrutture, con orario su prestazione unica giornaliera, che svolge attività programmata in cantieri notturni.</p>	<p>L'art. 31 del CCNI, Mobilità/Area AF specifica, al punto 8, che "la giornata di ferie è pari ad un periodo di 24h libere dal servizio ricomprendenti la singola prestazione considerata". Tale principio, esplicitamente affermato per i lavoratori con orario articolato su turni ("in terza" e "in seconda") è da considerarsi valido, a maggior ragione, anche per i lavoratori con orario articolato su prestazione unica giornaliera. Nei casi rappresentati, dunque, la giornata di ferie "copre" esclusivamente la prestazione "Mattina" e quindi il lavoratore dovrà regolarmente rendere, dopo la fruizione della stessa, la prestazione notturna programmata. L'attispecie diversa è quella nella quale la prestazione notturna viene programmata in un momento successivo a quello nel quale la fruizione della giornata di ferie è stata accordata al lavoratore. In tal caso, infatti, la suddetta prestazione notturna sarà resa dal lavoratore interessato soltanto previo consenso dello stesso.</p>
<p>Rilevazione automatica delle presenze</p>	<p>Personale della Manutenzione Infrastrutture e personale tecnico/amministrativo dei E' TM A tale personale è riconosciuta una "flessibilità in ingresso" pari a +10', da recuperare nella stessa giornata lavorativa posticipando l'uscita.</p>	<p>Nel caso di fruizione di 1/2 giornata di ferie "in entrata" +10' di flessibilità vanno conteggiati soltanto se effettivamente fruiti. In tale senso è stato previsto l'adeguamento del sistema che, quindi, non genererà più l'anomalia consistente nella richiesta di posticipo di 10', in tali casi, del proprio orario di uscita.</p>